



GIUNTA REGIONALE

LINEE DI INDIRIZZO

deroga temporanea all'Avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le presenti Linee di indirizzo trovano applicazione nell'ambito dell'Avviso finalizzato al finanziamento dell'offerta formativa pubblica nella Regione Abruzzo, per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante (art. 44 del D.Lgs 81/2015), oggetto di revisione ed aggiornamento a seguito dell'adozione della determina dirigenziale n. 810/DPG007 in data 13.09.2020 (di seguito, per brevità, "**Avviso**").

Art. 2 Normativa, principi di riferimento e durata

1. A seguito della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), e delle conseguenti misure restrittive adottate con provvedimenti nazionali e regionali, la Regione Abruzzo ha promulgato **la L.R. n. 9 in data 6 aprile 2020**, recante misure straordinarie di contrasto alla grave crisi socio-economica determinatasi per effetto del diffondersi del Covid 19.
2. L'art. 5, comma 4, della L.R. n. 9/2020, al fine di agevolare la continuità dei corsi di formazione sospesi a causa dell'emergenza sanitaria in corso, ha stabilito che la FAD e le piattaforme "*webinar*" (nel rispetto delle Linee Guida per l'utilizzo della modalità FAD/e-learning approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del 25 luglio 2019, relativamente ai percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome) **sono utilizzate ed estese a tutti i bandi, compresi quelli per le attività formative finanziate per l'apprendistato.**
3. La Conferenza delle Regioni in data 31 marzo 2020 ha sancito l'Accordo (prot. n. 20/51/CR8/C9), recante una deroga temporanea alle Linee guida del 25 luglio 2019 in materia di FAD ed E-learning, applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica Covid 19.
4. Con determinazione n. 67/DPG009 in data 02.04.2020 del Servizio Formazione e Orientamento Professionale, sono state approvate le "*Linee di indirizzo per l'utilizzo della modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi autorizzati*", che annulla e sostituisce le Linee di indirizzo adottate con D.D. n. 62/DPG009 del 18/03/2020. Le citate Linee di indirizzo regionali del 02.04.2020 u.s. risultano adottate in recepimento dell'Accordo in data 31 marzo 2020 in sede di Conferenza delle Regioni di cui al comma 3.
5. **I principi ed i contenuti** delle Linee di indirizzo regionali per l'utilizzo della modalità FAD/E-learning nei percorsi formativi autorizzati, e nella modulistica ad esse allegata, approvate con D.D. n. 67/DPG009 in data 31 marzo 2020, trovano pertanto applicazione anche nell'ambito del presente Avviso, **in deroga a quanto previsto espressamente dall'art. 11, comma 5 del medesimo Avviso**, fatti salvi tutti i patti, i presupposti e le condizioni previsti nello stesso Avviso.

6. **I termini ordinatori e perentori indicati nell’Avviso sono sospesi** fino alla cessazione dello stato di emergenza, ai sensi di quanto disposto dell’art. 5, comma 4 , della più volte richiamata L.R. n. 9/2020.
7. Le presenti Linee di indirizzo si applicano fino alla cessazione (**31 luglio 2020**) della Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, adottata dal governo nazionale, fatte salve eventuali proroghe.

Art. 3 – Definizioni

1. Per **Formazione a Distanza (FAD)** si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall’utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all’utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell’utilizzo da parte dei discenti.
2. Per **e-learning** si intende una specifica ed “evoluta” forma di FAD (vedi comma 1) consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio quali-quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all’apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. “aule virtuali telematiche”, “webinar”), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza).
3. Ai fini del presente documento, **non si include nella definizione di FaD/e-Learning il mero utilizzo da parte del discente di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), cd-rom multimediali e similari, trattandosi, in tal caso, di autoformazione.**

Art. 4 – Requisiti autorizzativi e deroga composizione classi

1. Gli Organismi di formazione accreditati ed iscritti al “*Catalogo*” di cui all’art. 2 dell’Avviso, **relativamente a tutte le edizioni dei moduli formativi già finanziati o in corso di finanziamento, già avviate in modalità ordinaria in aula (ma non concluse) o da avviare**, possono erogare l’offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante in modalità FAD/e-learning, per tutta la durata delle presenti Linee di indirizzo.
2. L’erogazione, attraverso il ricorso a tecnologie FAD/e-learning, delle edizioni dei moduli formativi di cui all’Avviso, è possibile a fronte dei seguenti requisiti:
 - a) presenza delle caratteristiche essenziali dei sistemi di erogazione didattica a distanza, di cui al successivo art. 5;
 - b) coerenza dell’erogazione della formazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche, **di cui agli artt. 9 e 10 dell’Avviso**;
 - c) possesso da parte degli apprendisti di adeguati dispositivi elettronici e/o di rete informatica, che possono essere messi a disposizione anche dal datore di lavoro o dallo

stesso Organismo di formazione, senza alcun costo aggiuntivo per la Regione e per gli apprendisti;

- d) tenuto conto che la formazione esterna deve essere erogata durante l'orario di lavoro, in aderenza alla specificità del contratto di apprendistato (“*causa mista*”: lavoro – formazione) ed a quanto previsto all’art. 8, comma 5, dell’Avviso, **la formazione esterna, in modalità a distanza, può essere erogata solo ed esclusivamente all’apprendista che seguita a svolgere contemporaneamente anche la regolare attività lavorativa, in presenza presso l’azienda o in modalità *smart working***. È pertanto vietato erogare la formazione esterna agli apprendisti, posti in cassa integrazione o in ferie/congedo ordinario, a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

3. La dimostrazione del rispetto dei requisiti è onere dell’Organismo di formazione.
4. Fermo restando tutte le altre condizioni previste all’art. 13 dell’Avviso, esclusivamente nel periodo di vigenza delle presenti Linee di indirizzo **è sospesa l’efficacia delle disposizioni contenute al comma 4, del medesimo art. 13**. L’Organismo di formazione, pertanto, potrà comporre classi, nel rispetto del numero minimo e massimo di cui al comma 1, dell’art. 13 dell’Avviso, accorpando in una edizione allievi iscritti a due o più edizioni diverse, già avviate o da avviare. Ogni apprendista conserva, e quindi andrà indicato nella modulistica, con il codice originario di finanziamento. Nella stessa edizione potranno essere accorpate - sempre in via eccezionale e temporanea - anche gli apprendisti di aziende che abbiano deciso di svolgere la formazione di base e trasversale a proprie cure e spese, ancorchè rivolgendosi al medesimo Organismo di Formazione. Questi ultimi apprendisti andranno indicati, nella casella “**CODICE ASSEGNO**” con la sigla “**FP**” (**formazione privata**), ma solo esclusivamente nell’ambito della comunicazione di inizio attività (**Allegato A**) e della scheda di progettazione didattica (**Allegato 7**). **I nominativi degli apprendisti che usufruiscono della formazione esterna, a cure e spese del proprio datore di lavoro, non andranno invece mai indicati nella restante modulistica (es.: registro presenze, comunicazione fine attività e rendicontazione)**. La comunicazione di inizio attività, di cui al modello allegato alle presenti Linee di indirizzo (**Allegato A**), per tutta la vigenza delle stesse Linee, sostituisce l’Allegato 6 e 6/bis dell’Avviso.
5. In caso di impossibilità di collegamento da parte di alcuni allievi durante le lezioni in modalità FAD/e.learning, ad esempio per ragioni di carattere tecnico, devono essere individuate soluzioni alternative e comunque deve essere prevista una modalità di recupero a favore degli stessi, alla ripresa dell’attività formativa in aula, in aderenza a quanto previsto all’art. 15 dell’Avviso.
6. La riconoscibilità delle ore di formazione svolte in modalità FAD/e.learning, in sostituzione dell’attività d’aula nel periodo di sospensione, è comunque subordinata alla comunicazione preventiva di avvio dell’attività di cui al successivo art. 5 ed alla rispondenza con le caratteristiche della FAD/e.learning indicate nel presente documento.
7. In favore di tutti i rimanenti apprendisti, iscritti alle edizioni per le quali l’Organismo di formazione ha deciso di erogare la formazione in modalità a distanza, per i quali tuttavia non è stato possibile erogare la formazione esterna con questa modalità, l’Organismo di formazione si impegna ad organizzare - al termine dell’emergenza, senza alcun costo aggiuntivo - gli ordinari moduli formativi in aula. Anche in questo caso, in deroga a quanto previsto dall’Avviso (art.13, comma 4), gli apprendisti di edizioni diverse, che non hanno potuto aderire alla formazione a distanza organizzata dall’Organismo di formazione nel periodo di emergenza sanitaria, potranno essere accorpate ed aggregati in una unica classe d’aula, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, dell’art.13 dell’Avviso.

8. Nel caso, invece, l'Organismo di formazione non abbia erogato la formazione esterna in modalità a distanza, optando quindi per la sospensione della propria attività formativa, alla ripresa della stessa, al termine dell'emergenza, dovrà seguitare ad attenersi agli ordinari patti e condizioni previsti dall'Avviso, anche per quanto concerne la composizione delle classi (art. 13, comma 4, dell' Avviso).

Art. 5 – Presenza delle caratteristiche essenziali dei sistemi di erogazione didattica a distanza

1. Al fine di poter erogare la formazione esterna attraverso il ricorso a tecnologie FAD/-learning, l'Organismo di formazione interessato definisce, sotto la propria responsabilità, e trasmette alla Regione, **la scheda di progettazione didattica (Allegato 7) e la comunicazione di inizio attività, nella nuova versione (Allegato A)**, contenente i seguenti elementi informativi minimi:
 - a) caratteristiche della piattaforma di erogazione a distanza della formazione e dei media utilizzati;
 - b) modalità con cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza, con indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell'Ufficio regionale responsabile della vigilanza;
 - c) modalità di valutazione dell'apprendimento a distanza;
 - d) modalità di monitoraggio e tracciabilità dell'accesso alla piattaforma e delle attività individualmente svolte dai partecipanti, mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dalla piattaforma di erogazione;
 - e) modalità di eventuale supporto dei partecipanti attraverso tutorship, con indicazione di calendario, orari di svolgimento dell'attività didattica in presenza dei docenti/tutor multimediali.
2. La documentazione di cui al comma 1, dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: dpg007@pec.regione.abruzzo.it e dpg012@pec.regione.abruzzo.it, con oggetto "**Avvio formazione esterna in apprendistato professionalizzante in modalità FAD**".

Art. 6 – Coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso

1. L'attività di FAD/e-learning è consentita ove:
 - a) siano riferite a contenuti di natura teorica o di natura pratico-applicativa, incluse le eventuali esercitazioni, ove gli stessi non richiedano il ricorso a risorse strumentali tipiche di un contesto didattico laboratoriale, non sostituibile da ambienti digitali di simulazione fruibili a distanza;
 - b) la percentuale massima di formazione erogata a distanza, pari al 100% del monte ore complessivo del modulo formativo autorizzato, sia ripartita nel modo seguente:
 - **fino al 30% con modalità sincrone/asincrone;**
 - **il restante 70% esclusivamente con modalità sincrone**, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere "in diretta" lo svolgimento della formazione, simulando di fatto un'aula fisica;
 - c) per i corsi in modalità asincrona sia garantito il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione degli allievi;

- d) per i corsi in modalità sincrona, alternativamente;
- ✓ la piattaforma tecnologica assicuri l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report;
 - ✓ i corsi siano ispezionabili da remoto e si renda disponibile il registro delle presenze on-line;
- e) siano rispettati gli eventuali vincoli di propedeuticità fra unità di risultato di apprendimento/articolazioni didattiche della scheda progettuale, così come definiti dagli standard di percorso applicabili;
- f) sia garantita la verifica finale degli apprendimenti, tracciabile e conservata su supporto informatico, ai sensi di quanto previsto all'art. 17 dell'Avviso.
2. L'Unità formativa n. 1 (UF1) del modulo n.1, di cui alla Tabella A dell'Avviso, di durata di n. 12 ore, per l'acquisizione della competenza "*Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale*", riguardante - in aderenza alla finalità ed alla natura della formazione esterna in apprendistato professionalizzante- la formazione di base e generale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, potrà essere erogata interamente in modalità FAD/e.learning, nel rispetto anche degli specifici Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e 7 luglio 2016 in materia di formazione in modalità e.learning dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs 81/2008 e ss.mmi.ii.

Art. 7 – Registro presenze

1. Il registro delle presenze, secondo le disposizioni ed il modello (**Allegato n. 11**) di cui all'art. 16 dell'Avviso, andrà compilato giornalmente in ogni sua parte e sottoscritto – sotto la propria responsabilità - esclusivamente dal docente e dal Direttore dell'Organismo di formazione. Lo stesso registro non dovrà essere preventivamente vidimato e – sul frontespizio - alla voce "**Il presente registro CODICE n.**", andranno inseriti tutti i codici delle edizioni alle quali sono iscritti gli apprendisti, inseriti nell'aula virtuale. Le presenze dei partecipanti alla classe virtuale devono essere registrate sul registro d'aula da parte del docente, riportando in corrispondenza della casella "**Annotazioni**" la dicitura "**FAD sostitutiva di aula**". Dovrà essere allegato al registro il report giornaliero di tracciamento della presenza di docenti e apprendisti, generato dalla piattaforma utilizzata.

Art. 8 – Condizioni Economiche

3. L'erogazione dell'offerta formativa in modalità telematica a distanza nel rispetto delle indicazioni di cui alle presenti Linee di indirizzo non comporta un abbattimento del costo ora/apprendista di cui all'art. 20 dell'Avviso. Contestualmente, tutti gli obblighi a carico degli Organismi di formazione definiti nelle presenti Linee di indirizzo non determinano variazioni incrementali dello stesso costo ora/apprendista.
4. Concorrono al computo delle 40 ore massime complessive del modulo formativo, tutte le ore relative a lezioni plenarie, tutoraggio, eventuale supporto del docente per le quali sia garantita, attraverso i sistemi informatici, la tracciabilità (es. identificazione, tempo di connessione) e che forniscano i necessari output/report.

Art. 9 – Disposizioni transitorie e aggiornamenti delle Linee di indirizzo

1. Per tutto quanto non previsto nelle presenti Linee di indirizzo, si rinvia all'Avviso.
2. Le presenti Linee di indirizzo potranno essere oggetto di aggiornamento, dopo una prima fase di sperimentazione della nuova modalità di erogazione a distanza della formazione esterna in apprendistato professionalizzante.
3. Eventuali chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti al seguente indirizzo: apprendistato@regione.abruzzo.it